



# Istituto Tecnico Statale “Girolamo Caruso”

Indirizzo Giuridico Economico Aziendale, Sez. Geometri, Sez. Programmatori

Via J. F. Kennedy N. 2 - 91011 ALCAMO (TP) - Tel. 0924/507600 pbx – Fax 0924/507607

C.F.: 80003680818 - [www.gcaruso.it](http://www.gcaruso.it) - e-mail: TPTD02000X@istruzione.it

## Regolamento d'Istituto

### TITOLO I – LA COMUNITÀ SCOLASTICA

Il regolamento d'Istituto dell'ITCG “Girolamo Caruso” è adottato nel rispetto della Costituzione Italiana e delle leggi dello Stato, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia d'istruzione e dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 249/1998 e D.P.R. 235/2007) che è in allegato.

#### **Art. 1**

L'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G. Caruso” è una Comunità Scolastica che attua i propri fini istituzionali esplicando pienamente, nell'ambito delle norme generali, la propria AUTONOMIA DIDATTICA, ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO.

La Comunità è composta da studenti, docenti, personale amministrativo – tecnico – ausiliario e genitori.

Tutti i membri della Comunità hanno pari dignità e sono investiti, ognuno nel proprio ruolo, di uguale responsabilità per il corretto funzionamento della Istituzione Scolastica ed il raggiungimento dei fini che dichiara.

**Art. 2** - Questa comunità scolastica opera affinché si raggiungano i seguenti fini:

- a) attuazione del diritto allo studio, promuovendo lo sviluppo delle capacità critiche ed intellettuali dell'alunno e le più idonee iniziative atte a superare tutte le cause di natura soggettiva, economica ed ambientale pregiudizievoli all'esercizio di tale diritto e all'eguaglianza di tutti gli studenti;
- b) formazione culturale, morale, civile, socio-politica e pre-professionale dell'alunno, nel pieno sviluppo delle norme sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
- c) attuazione del diritto-dovere degli insegnanti all'aggiornamento ed al perfezionamento culturale e professionale;
- d) attuazione di iniziative volte allo sviluppo e alla formazione della persona studente nello spirito di collaborazione tra le varie componenti, anche in rapporto con la più vasta Comunità Locale (Comuni, Provincia, Regione, ecc.), nazionale e sopranazionale, con le forze sociali, economiche e del mondo del lavoro, con le modalità previste dal presente Regolamento.

### **Art. 3**

Tutte le componenti dell'Istituto, ciascuna nel suo ruolo, concorrono alla realizzazione dei fini dell'istituzione scolastica, per consentire lo svolgimento della regolare attività didattica e del dialogo educativo. Anche i servizi amministrativi e tecnici svolti dal personale ATA risultano quindi di fondamentale rilevanza nella vita dell'Istituto, pertanto il suddetto personale è chiamato a favorire, con tutti gli strumenti in suo possesso, l'attività didattica.

Tutte le componenti dell'Istituto, concorrono alla definizione dell'identità della scuola attraverso il corretto esercizio sia delle diverse professionalità che del diritto/dovere di partecipazione attiva e responsabile ai processi di insegnamento/apprendimento. La doverosa attenzione, da parte di tutti, ad un abbigliamento sobrio e decoroso costituisce cura dell'immagine della scuola.

### **Art. 4**

L'istituto assicura spazi ben visibili adibiti all'informazione e in particolare:

- a) rete INTRANET d'istituto;
- b) bacheca sindacale;
- c) albo di Istituto.

Tutte le componenti della comunità scolastica possono attivare proprie bacheche in spazi concordati col Dirigente.

### **Art. 5 - GLI STUDENTI**

- a) Tutti gli studenti dell' I.T.C.G. "G. Caruso" hanno uguale diritto allo studio, come previsto dalla Costituzione. Nei loro rapporti reciproci e con gli altri componenti la Comunità hanno il diritto-dovere ad un uguale rispetto e trattamento;
- b) è diritto degli studenti ricevere una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno, aperta alla pluralità di idee, in linea con le finalità del POF;
- c) gli alunni hanno diritto ad un insegnamento costantemente aggiornato, aperto al dibattito ed alla collaborazione, rispettoso della coscienza morale e critica di ognuno e delle loro famiglie; rispettoso del pluralismo culturale, delle opinioni e della libertà di espressione;
- d) tutti gli studenti hanno pieno diritto ad usare, nello svolgimento delle attività scolastiche, le attrezzature didattiche della scuola sotto la guida e responsabilità dei Docenti;
- e) tutti gli studenti hanno il diritto-dovere di partecipare con impegno alle lezioni ed alle altre attività proposte dall'Istituto nel pieno rispetto dei locali e delle attrezzature scolastiche;
- f) gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, ad assolvere assiduamente gli impegni di studio e a partecipare alle attività del P.O.F. deliberate dagli Organi Collegiali competenti;
- g) è vietato l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche (Nota M.P.I. n. 30 del 15 marzo 2007). La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di sanzione disciplinare appositamente individuata di cui alla lettera b), art. 27 del presente regolamento.

Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità saranno garantite dalla scuola mediante gli uffici di segreteria.

Pari divieto riguarda l'uso dei videofonini (D.M. n 104 del 30.11.2007), mezzi idonei a diffondere immagini e video tramite MMS ed internet, in quanto violano le norme contenute nel D.lgs

30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, meglio conosciuta come legge sulla privacy.

#### **Art. 6 – I DOCENTI**

I docenti svolgono l'attività educativo-didattica ed adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione, in conformità alle leggi che li riguardano. La piena libertà di insegnamento, di cui i docenti godono a norma di Costituzione, viene esercitata nell'assoluto rispetto della evoluzione della personalità dell'alunno allo scopo di promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali ed ideali, il pieno sviluppo e la formazione critica dello stesso.

All'inizio dell'anno scolastico, ogni docente predispose il piano di lavoro e la programmazione didattica riguardante l'intero anno coerentemente con le deliberazioni dei Consigli di classe i quali, a loro volta, progettano in ottemperanza alle scelte didattiche del Collegio dei docenti e/o delle sue articolazioni (dipartimenti, assi culturali, commissioni).

Per garantire il diritto ad una equa attribuzione dei voti, il docente è tenuto a programmare un congruo numero di “verifiche” per trimestre o quadrimestre e a renderne espliciti i criteri e l'esito in conformità ai criteri di valutazione deliberati dagli organi collegiali competenti. Una copia del piano di lavoro deve rimanere depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque, membro della comunità scolastica, voglia prenderne visione.

Agli studenti Privatisti vengono consegnati programmi standard delle varie discipline.

E' diritto degli studenti e dei genitori prendere visione della valutazione delle prove orali e scritte ed ottenere, anche in copia (su richiesta scritta, legge 241/90) le prove e/o i compiti svolti in classe, corretti e valutati entro 15 giorni dalla prova sostenuta, solo per se o per il proprio figlio. Ogni singolo docente può decidere di consentire, al genitore dell'alunno, l'accesso per via telematica alle informazioni relative all'andamento didattico del figlio.

Gli incontri collegiali con i genitori, vengono calendarizzati dal Collegio dei Docenti. Gli incontri individuali con i genitori vengono programmati e resi noti agli interessati. I docenti, inoltre, possono ricevere i genitori su appuntamento.

In sede di Collegio, i docenti, sotto il profilo didattico, approvano i Progetti dell'Offerta Formativa dell'Istituto per ciascun anno scolastico.

E' vietato l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche (Nota M.P.I. N. 30 DEL 15 MARZO 2007).

Le fotocopie per lo svolgimento delle attività didattiche ed i compiti in classe sono a carico dell'Istituto.

#### **Art. 7 - I GENITORI**

Tutti i genitori degli alunni dell' I.T.C.G. “G. Caruso” hanno il diritto dovere di partecipare alla vita dell'Istituto interessandosi all'attività scolastica dei propri figli e seguendone la formazione educativa.

Tale diritto-dovere si esplica soprattutto mediante la partecipazione ai Consigli di classe e d'istituto, secondo quanto previsto dalle norme. I genitori partecipano alla progettazione del P.O.F. esprimendo, anche attraverso organismi ed associazioni anche di fatto, esigenze, aspettative e proposte alle assemblee di classe e di Istituto. Ogni genitore ha il diritto di visitare i locali scolastici ed in particolare le aule ed i laboratori destinati alla classe del figlio. Dette visite, da effettuarsi in orario non coincidente con le attività curriculari, dovranno essere preventivamente concordate con la

Presidenza. Eventuali osservazioni e/o suggerimenti potranno essere formulati al Consiglio d'Istituto.

#### **Art. 8 - IL PERSONALE A.T.A.**

I servizi amministrativi e tecnici svolti dal personale ATA rispettano i seguenti fattori di qualità: celerità delle procedure, trasparenza, informatizzazione dei servizi di segreteria, flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.

Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura al pubblico della segreteria , entro il tempo massimo di 5 giorni lavorativi tranne per quelli con votazioni e/o giudizi che saranno rilasciati entro un massimo di 15 giorni.

Gli uffici di Segreteria – compatibilmente con la dotazione di personale amministrativo – garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e pomeriggio, funzionale alle esigenze degli utenti del territorio.

Il personale ATA assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome dell'Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l'Ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.

Presso l'ingresso e presso gli uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire all'utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.

Il personale A.T.A. deve indossare il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per l'intero orario di lavoro.

Il personale A.T.A. è libero di riunirsi nei locali dell'Istituto fuori dell'orario di lezione o di servizio e organizzarsi per gruppi di interessi. Alle riunioni, previa autorizzazione del D.S. su richiesta fatta pervenire almeno 3 giorni prima, possono essere invitate anche persone estranee alla comunità scolastica.

## TITOLO II – GLI ORGANI COLLEGIALI

### Art. 9 - ORGANI COLLEGIALI

Gli organi collegiali sono : *Collegio dei Docenti, Consiglio di Classe, Consiglio d'Istituto, Giunta Esecutiva, Comitato dei Genitori, Comitato degli Studenti.*

Inoltre sono presenti *l'organo di garanzia per le sanzioni disciplinari, la commissione elettorale* ed eventuali altre commissioni che possono essere costituite dai precedenti Organi Collegiali, per un migliore funzionamento della scuola.

### *DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI*

Gli organi collegiali costituiscono gli strumenti di autogoverno della scuola ed operano, secondo il proprio specifico ambito d'intervento e le proprie prerogative, in un'ottica di collaborazione finalizzata all'erogazione di un servizio efficiente ed efficace.

La convocazione deve essere disposta con un congruo preavviso di massima non inferiore a cinque giorni rispetto alla data della riunione.

In casi di particolare urgenza possono essere convocate riunioni straordinarie anche in assenza del suddetto preavviso minimo.

La convocazione può essere effettuata con circolare diretta agli interessati, con lettera diretta ai singoli componenti e mediante affissione all'albo di apposito avviso e/o pubblicazione sulla INTRANET di scuola.

La circolare, la lettera e l'avviso di convocazione devono indicare l'ordine del giorno da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

Di ogni seduta dell'organo collegiale, contestualmente o entro il tempo massimo di 3 giorni, viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate e pubblicato sulla INTRANET di scuola.

### Art. 10 - COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti è l'organo tecnico-professionale e delibera sulla programmazione didattico-educativa curricolare ed extracurricolare, con particolare riguardo alle iniziative a carattere sperimentale. Delibera in merito a tutte le altre competenze di cui all'art. 7 D.Lgs. 16 Aprile 1994, n°297 (Testo unico sull'istruzione).

Il Collegio dei Docenti è articolato in Dipartimenti o per Assi Culturali ed in Commissioni di lavoro. Essi hanno lo scopo di concordare:

- i contenuti programmatici;
- le metodologie;
- i criteri e gli strumenti di valutazione;
- le forme e la frequenza delle verifiche;
- eventuali proposte di modifica dei programmi di insegnamento o di attivazione di sperimentazioni metodologiche o di ordinamento.

### *NORME COMUNI ALLE VARIE COMMISSIONI*

I membri delle commissioni disciplinate dal presente regolamento sono designati dal Collegio Docenti e/o nominati direttamente dal Preside. La composizione delle commissioni sarà portata a conoscenza di tutta la comunità scolastica.

Ogni commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un coordinatore espresso dalla commissione o delegato dal D.S.

Il comitato tecnico – scientifico – didattico, formato dai coordinatori delle commissioni, relazionerà sull'esito dei lavori al Collegio dei Docenti.

Le riunioni delle commissioni sono indette dal D.S. o dai rispettivi coordinatori; le commissioni si possono autoconvocare, su richiesta scritta di almeno la metà più uno dei membri. Possono essere tenute riunioni congiunte delle varie commissioni. Copia di ogni convocazione va inviata alla Presidenza. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale

Le delibere degli organi che costituiscono articolazioni del Collegio devono essere sottoposte all'approvazione del Collegio dei Docenti, salvo diversa, esplicita, previsione dell'organo delegante.

#### **Art. 11 - CONSIGLI DI CLASSE**

I Consigli di classe, previsti dal D.L.vo 16 aprile 1994, n° 297, art. 5, costituiscono il luogo più diretto di confronto tra le tre componenti la comunità scolastica: studenti, docenti, genitori.

I consigli di classe sono convocati dal Dirigente Scolastico, di sua iniziativa o su richiesta motivata della maggioranza dei componenti o del coordinatore ogni qualvolta se ne verifichi l'opportunità o la necessità.

Il Dirigente Scolastico può delegare ad un docente del Consiglio di classe la Presidenza delle riunioni.

#### **Art. 12 - CONSIGLIO D'ISTITUTO**

##### *a) Prima convocazione.*

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Preside.

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Preside fino al momento della elezione del Presidente, scelto all'interno della componente "genitori".

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto ed è considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti è eletto il più anziano d'età.

Nello stesso modo può essere eletto, tra i genitori, un vice-presidente, mentre il segretario verbalizzante è nominato dal Presidente fra i componenti del Consiglio.

##### *b) Competenze e modalità di funzionamento*

Il Consiglio d'Istituto, definisce in modo razionale e produttivo il piano organizzativo della scuola in funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi definiti dal Collegio dei Docenti ed espressi nella loro specificità nella elaborazione del P.O.F.

Questo si riunisce sia su convocazione del suo Presidente che previa richiesta della Giunta Esecutiva o di un terzo dei componenti del consiglio stesso. La convocazione, nei termini previsti dal Regolamento, deve essere fatta con avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno da consegnare agli interessati.

Le sedute sono pubbliche e hanno validità se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

I presenti non componenti non hanno diritto di prendere la parola.

Il C.d.I. esamina il programma annuale e le variazioni all'interno dei diversi aggregati, comprese le schede di cui al D.I. n°44 - 01 Febbraio 2001 costantemente aggiornate a cura del D.S.G.A., nonché i formulari dei progetti finanziati prima che inizi la fase di attuazione.

Entro il 30 Aprile approva il conto consuntivo dell'anno precedente, procedendo ad una verifica dell'uso delle risorse impiegate.

Stabilisce annualmente il calendario scolastico coordinando l'attività scolastica con le attività complementari, di sostegno e parascolastiche in genere.

*c) Pubblicità degli atti.*

Tutti gli atti preparatori, depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto, sono disponibili per i componenti l'organo di riferimento.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo richiesta dell'interessato.

Le delibere del consiglio d'istituto sono immediatamente esecutive, escluse riserve di Legge in materia contabile e sono affisse all'albo entro 8 giorni dell'approvazione.

**Art. 13 - GIUNTA ESECUTIVA**

La Giunta Esecutiva è presieduta e convocata dal Dirigente scolastico ed è composta da un rappresentante di ciascuna componente presente in Consiglio d'Istituto, eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dallo stesso Consiglio. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi partecipa di diritto e svolge la funzione di segretario nella predisposizione degli strumenti contabili e finanziari.

La Giunta Esecutiva, relativamente agli atti contabili e finanziari, prepara i lavori del Consiglio. Il programma annuale, predisposto dal Dirigente Scolastico, accompagnato da una relazione, viene esaminato e proposto al Consiglio, di norma, entro il 31 ottobre.

La Giunta Esecutiva propone il conto consuntivo, predisposto entro il 15 marzo dal DSGA, unitamente ad una dettagliata relazione, predisposta dal D.S., che illustri l'andamento della gestione della istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, accompagnati dagli allegati inerenti gli obiettivi del programma predisposti dal DSGA; infine cura l'esecuzione delle delibere approvate dal Consiglio d'Istituto.

**Art. 14 - COMITATO DEI GENITORI**

I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe e nel Consiglio d'Istituto possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto che può indire assemblee, al di fuori dell'orario delle lezioni, su problemi riguardanti l'attività della scuola e se autorizzate dal D.S.

A tutti i tipi di assemblea possono partecipare, con diritto di parola, il DS ed i docenti dell'Istituto.

Copia del verbale di ciascuna riunione è inviata, per conoscenza, al DS.

Il Comitato dei genitori dura in carica un anno e viene automaticamente rinnovato con l'elezione dei nuovi rappresentanti. Il Comitato elegge a maggioranza relativa un presidente, che nomina un segretario.

Il Presidente rappresenta il Comitato, cura i rapporti con le altre componenti della scuola e convoca le riunioni. Il segretario redige i verbali e ne cura la diffusione.

Il Comitato dei genitori rappresenta un tramite tra i genitori e: a) il Consiglio d'istituto, b) il Collegio dei docenti, c) il Comitato studentesco. Esso formula proposte in ordine al funzionamento della scuola ed alla elaborazione del POF. Infine emette pareri consultivi da presentare al Consiglio d'istituto.

Il Comitato si riunisce di diritto all'inizio dell'anno scolastico, entro il trentesimo giorno dalla proclamazione dei rappresentanti di classe, in seguito ogni volta che se ne presenti la necessità per iniziativa del Presidente, di un terzo dei suoi membri, dei rappresentanti d'Istituto o di un decimo dei genitori della scuola. Fino al momento della prima riunione rimane in carica il Comitato precedente. Poiché il Comitato non è un organo deliberante, non è prescritto un numero legale per le sedute.

Il Comitato dei genitori può riunirsi in seduta congiunta con il Comitato Studentesco, previo accordo tra le parti. Alle riunioni possono presenziare tutti i genitori della scuola; il comitato potrà decidere di invitare rappresentanti di altre componenti scolastiche, qualora la materia in discussione lo richieda.

#### **Art. 15 - COMITATO STUDENTESCO**

Il Comitato studentesco è un organo rappresentativo degli studenti e delle studentesse, esprime pareri riguardo alla vita della scuola, esprime proposte ed indicazioni al Consiglio d'Istituto ed al Collegio dei Docenti per l'elaborazione del P.O.F.

Sono componenti di diritto del Comitato Studentesco gli studenti e le studentesse eletti nei Consigli di Classe, nel Consiglio d'istituto e nella Consulta Studentesca Provinciale. Sono, inoltre, componenti i 2 rappresentanti (una alunna ed un alunno) eletti dall'assemblea di tutti gli alunni.

Il comitato è presieduto dalla coppia dei rappresentanti l'assemblea d'istituto.

La coppia di presidenza dura in carica un anno scolastico. Convoca il Comitato, coordina gli interventi e la costituzione di commissioni, convalida gli atti e i verbali del Comitato, nomina tra i membri del Comitato stesso un/a segretario/a con funzione di verbalizzante.

Le votazioni, tranne per i casi in cui si tratti di persone, vengono effettuate per appello nominale.

Il Comitato è convocato annualmente dal Dirigente Scolastico entro dieci giorni dalla proclamazione degli/delle eletti/e nei consigli di classe, nel Consiglio d'istituto e nella Consulta Studentesca Provinciale.

La coppia di presidenza convoca il Comitato su richiesta almeno un quinto dei membri oppure autonomamente.

La convocazione, che deve contenere la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta, deve essere recapitata per iscritto a tutti i componenti almeno quattro giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Il Comitato si riunisce ordinariamente in orario extracurricolare ogni tre mesi. La seduta è validamente costituita quando sia presente la metà più uno dei componenti.

Le sedute del Comitato sono aperte al pubblico delle componenti scolastiche, ma solo i componenti dell'organo hanno diritto di parola.

Il Comitato studentesco può essere chiamato ad esprimere pareri e suggerire proposte nel caso di decisioni che influiscano in modo rilevante sull'organizzazione e sulle regole di funzionamento dell'Istituto.

Tale organismo, su autorizzazione del Dirigente scolastico convoca l'assemblea d'istituto, coordina le assemblee di corso, organizza ed assicura il servizio di sorveglianza interna all'assemblea.

### **TITOLO III – ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI**

#### **Art. 16 – ASSEMBLEE STUDENTESCHE**

- 1) Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
- 2) Le assemblee studentesche possono essere di classe, di classi parallele e di Istituto; le assemblee di classi parallele assorbono quelle di classe.
- 3) E' consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto al mese (con le limitazioni di cui al punto 7), da tenersi nell'ambito delle ore di lezione della giornata individuata. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.
- 4) A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
- 5) E' consentito lo svolgimento di una assemblea di classe, nel limite di una al mese, e di 2 unità orarie, evitando di interessare le stesse discipline.
- 6) Le assemblee di classe devono essere richieste con almeno 5 gg. di anticipo e previa acquisizione scritta della disponibilità dei docenti titolari delle ore curriculari interessate.
- 7) Non possono aver luogo assemblee negli ultimi 30 giorni di lezioni. All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Preside o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
- 8) I rappresentanti degli studenti devono redigere il verbale di ciascuna assemblea. I verbali vanno consegnati in vicepresidenza.

#### **Art. 17 – FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE D'ISTITUTO**

L'assemblea di Istituto, deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, comprensivo delle modalità di organizzazione del servizio di sorveglianza, che viene sottoposto al parere del Consiglio di Istituto.

L'assemblea d'Istituto, è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco interessato o su richiesta del 10% degli studenti coinvolti, o su iniziativa dell'organo di rappresentanza d'Istituto.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico, o al Docente delegato, per l'autorizzazione almeno 5 giorni prima.

Il comitato studentesco garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Dirigente Scolastico, o il Docente delegato, ha potere di intervento e di scioglimento dell'assemblea nel caso di violazione del Regolamento, o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento. In tal caso le lezioni riprendono secondo l'orario scolastico.

L'eventuale abbandono in massa del luogo in cui si svolge l'assemblea, come la rilevazione di tentativi di allontanamenti non autorizzati dalla scuola comportano lo scioglimento dell'assemblea e la conseguente ripresa delle lezioni.

## **TITOLO IV – LA GIORNATA SCOLASTICA**

### **Art. 18 - ORARIO LEZIONI – INTERVALLO – SORVEGLIANZA**

- a) L'articolazione oraria delle lezioni è fissato su proposta del Collegio dei Docenti e su delibera del Consiglio d'Istituto.
- b) Per l'elaborazione dell'orario di lezione il D. S. si avvale di una Commissione Orario; l'orario definitivo deve restare affisso all'albo dell'Istituto per l'intera durata dell'anno scolastico.
- c) La scuola non risponde del furto o dei danneggiamenti di beni di proprietà degli alunni, sia all'interno dell'edificio che negli spazi pertinenti.
- d) Gli studenti entrano in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Le moto possono essere posteggiate negli spazi interni appositamente predisposti. E' vietato agli alunni ed agli estranei parcheggiare autovetture all'interno della scuola.
- e) La distribuzione di volantini o di altro materiale propagandistico all'interno dell'edificio scolastico può avvenire solo con l'autorizzazione del D.S. e solo prima o dopo l'orario delle lezioni.
- f) Gli alunni non possono introdurre nell'edificio scolastico oggetti o materiali atti a turbare il regolare svolgimento delle lezioni.
- g) Gli spostamenti dalle classi ai laboratori o alla palestra devono avvenire senza soste, ritardi nei corridoi, o visite al bar. Durante i suddetti trasferimenti gli alunni devono essere accompagnati dal docente dell'ora.
- h) Non sono consentiti permessi di uscita dall'aula al di fuori degli intervalli ricreativi. In casi eccezionali l'insegnante può autorizzare l'uscita per recarsi ai servizi, ma mai a più di un alunno per volta.
- i) Durante gli intervalli ricreativi i cancelli resteranno chiusi per motivi di sicurezza. Agli alunni è fatto divieto di sostare in prossimità dei cancelli e delle inferriate ed, in particolare, intrattenersi in tali luoghi con esterni. E' vietato, inoltre, sostare in luoghi difficilmente controllabili e particolarmente nelle zone periferiche lato mare e lato viale Europa
- j) Durante il cambio dell'ora è fatto divieto agli alunni di riversarsi nei corridoi o allontanarsi dall'aula senza autorizzazione.
- k) E' fatto divieto agli alunni, durante le lezioni, di abbandonare ingiustificatamente l'Istituto Scolastico.
- l) Per tutte le riunioni autorizzate dal D.S., da svolgersi all'interno dei locali dell'Istituto, solo gli alunni formalmente autorizzati (rappresentanti di classe, di istituto, ecc.) possono lasciare l'aula, previa annotazione del docente dell'ora sul registro di classe.
- m) Gli alunni possono recarsi presso gli uffici di segreteria o in presidenza o in vicepresidenza durante le ore di lezione solo per motivi ritenuti validi dall'insegnante dell'ora. Il docente, comunque, potrà autorizzare un solo alunno per volta.
- n) Gli uffici di segreteria potranno dare riscontro a richieste fatte dagli alunni solo se relative ad interessi strettamente personali. In caso contrario le stesse devono essere autorizzate dal DS o dall'ufficio di presidenza.
- o) E' rigorosamente vietato usare o sostare sulle scale di emergenza.
- p) Durante l'orario delle lezioni non è consentito l'ingresso agli spazi e ai locali della scuola a persone estranee non autorizzate, salvo che debbano conferire con il Dirigente Scolastico, con la

segreteria o con docenti. In questo caso devono essere muniti di un pass, consegnato all'ingresso dal personale preposto.

- q) I docenti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e devono sorvegliare l'uscita degli alunni dalle aule alla fine delle lezioni.
- r) Il personale ausiliario, relativamente alle aule di competenza, segnalerà tempestivamente alla Presidenza o al docente delegato, eventuali ritardi o assenze impreviste del personale docente. In tali situazioni il personale ausiliario svolge compiti di sorveglianza.
- s) Il Dirigente Scolastico, avvalendosi dei docenti, fisserà i turni di sorveglianza durante l'intervallo nei vari spazi della scuola a ciò destinati. Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle varie componenti della scuola al rispetto e alla pulizia dei locali e delle attrezzature. E' vietato fumare all'interno dei locali della scuola e nei servizi.

#### **Art. 19 – RITARDI E USCITE ANTICIPATE**

Gli alunni devono presentarsi a scuola nel pieno rispetto dell'orario ufficializzato.

Gli alunni in ritardo sull'orario di entrata saranno ammessi in classe alla II ora, muniti di permesso di entrata, firmato dal D.S. o dal suo delegato. Il docente annoterà sul registro di classe il ritardo, che dovrà essere giustificato sul libretto personale il giorno stesso o quello successivo.

Superati i cinque ritardi giustificati o le cinque assenze, agli allievi sarà consentita l'entrata in ritardo solo se accompagnati da un genitore, relativamente alla sesta, ottava, decima ecc. volta.

Le richieste di autorizzazione di uscita anticipata, annotate sul libretto personale, vanno presentate in vicepresidenza prima dell'inizio delle lezioni, con la richiesta del genitore/tutore firmata accompagnata dalla copia del documento di identità. L'ufficio di presidenza, prima di procedere all'autorizzazione, effettuerà un controllo sul ripetersi di dette richieste e valuterà l'opportunità o meno di autorizzarle.

Sarà tollerato il ritardo dei pendolari dovuto a guasti del mezzo pubblico o a ritardo dello stesso.

#### **Art. 20 – ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI E LIBRETTO PERSONALE**

- a) Le assenze vanno giustificate solo sul libretto personale consegnato al genitore o a chi esercita la tutela. Il genitore depositerà la firma apponendola in presenza del personale di segreteria incaricato. Ogni cinque assenze dovrà essere il genitore personalmente a giustificare. Per gli alunni maggiorenni, i genitori devono autorizzare per iscritto la scuola ad accettare eventuali autogiustificazioni (assenze, ritardi, permessi di entrata ed uscita), saranno, comunque, informati dopo la quinta assenza o uscita anticipata e multipli. Il libretto personale deve essere sempre portato con sé per la registrazione di giustificazioni e comunicazioni scuola-famiglia.
- b) Ogni singolo periodo di assenza deve essere giustificato al momento del rientro in classe; non è possibile giustificare in un'unica soluzione assenze che si riferiscono a periodi diversi. Tale regola vale anche per le assenze causate da motivi di salute.
- c) L'insegnante della prima ora è tenuto a richiedere la giustificazione delle assenze dei giorni precedenti. La giustificazione riportata sul libretto, non deve presentare correzioni ed abrasioni.
- d) Nel caso in cui l'alunno non sia in grado di produrre giustificazione, la stessa dovrà essere presentata il giorno successivo; in ogni caso, se la giustificazione non verrà presentata entro i due giorni di lezione successivi, dovrà essere giustificata personalmente, al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore, da uno dei genitori.

- e) Gli insegnanti annoteranno sul registro di classe i nomi degli allievi assenti, anche se l'assenza è temporanea, specificando l'autorizzazione concessa se si tratta di assenze autorizzate.
- f) Le assenze per malattia oltre i cinque giorni, incluso quello festivo, vanno giustificate con certificato medico da esibire prima del rientro in classe.
- g) I docenti segnaleranno in vicepresidenza i casi di frequenza anomala degli alunni e concorderanno con il coordinatore le modalità di intervento presso le famiglie.
- h) E' possibile richiedere un nuovo libretto personale previa riconsegna di quello esaurito e dietro pagamento del costo del nuovo. In caso di smarrimento del libretto, il genitore è tenuto a produrre dichiarazione scritta.
- i) I genitori degli studenti possono controllare le assenze dei propri figli collegandosi alla rete INTRANET della scuola o attraverso SERVIZIO TELEFONICO dedicato utilizzando la password fornita dalla scuola. Inoltre, possono usufruire del SERVIZIO SMS tutti i genitori che ne danno il consenso comunicando il numero di cellulare se ed in quanto la scuola sarà nella possibilità di attivare il servizio. A titolo volontario i docenti potranno inviare un messaggio o uno squillo di informazione ai genitori che avranno preventivamente sottoscritto il consenso.
- j) Il numero delle ore di assenza INCIDE sull'attribuzione del credito (oscillazione della banda), secondo le griglie di valutazione approvate dal Collegio dei docenti e notificate alle famiglie.
- k) Superati le cinque uscite anticipate, come i cinque ritardi, per i relativi permessi è richiesta la presenza di un genitore.
- l) Ogni ritardo in entrata così come ogni uscita anticipata saranno recuperati con la permanenza a scuola per una ulteriore ora di attività didattica assistita secondo le modalità che saranno ulteriormente specificate.

## **TITOLO V – LABORATORI**

### **Art. 21 – LABORATORI E SUSSIDI AUDIOVISIVI**

La pratica sperimentale e la ricerca sono mezzi indispensabili per l'apprendimento e tutte le classi hanno lo stesso diritto di usufruire dei laboratori e dei sussidi audiovisivi, nei modi e limiti previsti dallo specifico regolamento.

Singoli gruppi di studenti, guidati da un docente, possono usare i laboratori in orario extracurricolare.

Ogni studente, o gruppo di studenti, è responsabile delle attrezzature e ne risponde in caso di rottura o danneggiamento.

Alle dotazioni e all'uso dei laboratori e dei sussidi audiovisivi è preposto un responsabile (I.T.P. o Assistente Tecnico).

In assenza del responsabile, l'insegnante che usa il laboratorio assume su di sé la responsabilità dell'uso corretto e della integrità delle attrezzature.

In ogni caso il laboratorio deve essere lasciato pulito ed in ordine come viene trovato.

### **Art. 22 - LABORATORI DI INFORMATICA**

- a) L'uso dei laboratori di informatica è consentito a tutti i docenti ed a tutti gli alunni regolarmente iscritti, anche per i corsi pomeridiani autorizzati;
- b) L'accesso ai laboratori da parte degli studenti, con l'intera classe, in gruppi ristretti o singolarmente, è consentito soltanto in presenza del docente che ne abbia fatto richiesta con le modalità di cui al successivo punto c) e secondo l'orario stabilito.
- c) L'uso dei laboratori è regolamentato da apposito orario affisso sulla porta degli stessi. È consentito esclusivamente lo svolgimento di attività attinenti alla didattica, oppure legate alle attività collaterali o ausiliarie, come la scrittura di tesine, il giornale di Istituto, eventuali corsi di aggiornamento per il personale o quant'altro, si intende previa approvazione dagli Organi Collegiali. Previo accordo con l'Amministrazione Scolastica l'uso dei laboratori può essere concesso eventualmente anche a terzi, purché sia garantito il rispetto del presente regolamento e con oneri a carico dei richiedenti.
- d) Ogni computer, identificato da un numero, verrà assegnato, a seconda della composizione delle classi, ad allievi singoli o riuniti in gruppo i quali potranno accedervi inserendo un'apposita parola chiave (password). L'elenco delle "parole-chiave" è conservato a cura dell'Amministratore di Rete, il quale si riserva di apportare modifiche, che verranno rese note agli interessati. Gli alunni assegnatari sono responsabili del proprio computer. I docenti hanno l'obbligo di far conoscere e di far applicare agli allievi le corrette modalità d'uso della strumentazione.
- e) Sarà cura dell'Assistente Tecnico mettere in funzione il laboratorio all'inizio della giornata scolastica ed alla fine di quest'ultima dovrà accertarsi che tutti i computer, i monitor e le periferiche siano stati spenti e l'interruttore generale disattivato. Lo stesso, a conclusione di ogni lezione, dovrà controllare che le singole postazioni non abbiano riportato danneggiamenti o manomissioni delle attrezzature o dei software, e ciò al fine di accertare eventuali responsabilità.
- f) Le postazioni mobili saranno custodite in apposito locale e per il loro trasporto ed impiego in classe ci si regolerà in maniera analoga all'uso del laboratorio. I docenti devono tempestivamente segnalare all'Assistente Tecnico eventuali malfunzionamenti degli apparati e questi avrà cura di operare le opportune manutenzioni.

- g) L'uso e la copia di programmi o file (software) di cui ogni macchina verrà dotata è consentito nei limiti delle rispettive licenze d'uso e della normativa sui diritti d'autore. Non è consentito in nessun caso l'asporto, anche per breve tempo, di macchine o supporti rimovibili contenenti il software originale in dotazione all'Istituto.
- h) Non è consentito installare o utilizzare programmi o file personali contenuti su dischetti, CD-ROM od ogni altro supporto esterno rimovibile. È vietato modificare il contenuto dei dischi fissi (hard disk) per la parte riservata ai sistemi operativi ed a tutto il software in dotazione. La creazione di archivi destinati ai documenti dei docenti, delle classi e dei singoli allievi dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dal responsabile del laboratorio. Eventuali file estranei che dovessero essere individuati dal responsabile del laboratorio in occasione di controlli periodici saranno cancellati senza preavviso.
- i) L'accesso ad Internet ed ai suoi servizi (posta elettronica, gruppi di discussione e quant'altro) è subordinato a quanto previsto dagli articoli precedenti. I docenti che si avvarranno di Internet vigileranno affinché gli allievi non accedano a siti contenenti materiale illegale, pornografico, diffamatorio o potenzialmente offensivo per alcuno. L'eventuale accertamento di un uso scorretto provocherà la sospensione dell'accesso alla rete.
- j) Non è consentito portare o consumare cibi o bevande nei laboratori di informatica, come nelle altre aule. È inoltre vietato produrre polvere o residui minuti (ad esempio con gomma da cancellare o con matite), o introdurre materiale magnetico che potrebbe essere causa di malfunzionamento delle apparecchiature.
- k) Eventuali contravvenzioni al presente regolamento saranno oggetto di provvedimenti disciplinari, sia individuali che collettivi. In caso di danneggiamenti causati dal mancato rispetto del presente regolamento e/o di elementari regole di prudenza, l'alunno o gli alunni responsabili, fermi restando i provvedimenti disciplinari, dovranno provvedere alla riparazione o al risarcimento pecuniario del danno.

## **TITOLO VI – ATTIVITA' CULTURALI, APERTURA DELLA SCUOLA VERSO L'ESTERNO**

**Art. 23 - L'I.T.C.G. "G. Caruso"** si rende promotore di attività culturali, formative, di aggiornamento e ricreative, attinenti alle finalità del POF.

Nei limiti delle disponibilità di orario del personale A.T.A., nonché delle disponibilità dei locali e delle attrezzature, la scuola è aperta a tutte le istanze sociali esterne, fatta eccezione a quelle di natura partitica.

Le richieste verranno valutate dal Consiglio di Istituto per l'approvazione di competenza.

Per tali valutazione ed approvazione il Consiglio di Istituto può dare mandato al D.S. che opererà all'interno delle linee di indirizzo deliberate all'inizio dell'anno scolastico.

## **TITOLO VII – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (D.P.R. n. 249/24.06.98 Statuto delle Studentesse e degli studenti modificato dal D.P.R. 235 del 21.11.2007)**

### **Premessa**

Il presente Regolamento, con riferimento ai principi generali, ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni (Statuto delle studentesse e degli studenti, che è in allegato), individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per la loro irrogazione, il relativo procedimento e le garanzie.

### **Art. 24 – MANCANZE DISCIPLINARI**

Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti scorretti rispetto alle norme di convivenza civile e a quelle del presente Regolamento, che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni o durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative, assemblee, ecc.).

All'inizio dell'anno scolastico sarà effettuata una rilevazione fotografica e cartacea delle aule e degli arredi in esse contenute; copie delle foto saranno consegnate ai coordinatori delle rispettive classi.

Le mancanze disciplinari sono le seguenti:

- a) assenze, entrate in ritardo o uscite anticipate dall'Istituto, che non siano autorizzate;
- b) assenze di massa o collettive; assenze ingiustificate ed arbitrarie;
- c) occupazione dei locali dell'istituto;
- d) incuria o danneggiamento degli arredi, dei locali, delle attrezzature o degli ambienti nei quali si svolge l'attività didattica;
- e) danni al patrimonio e atti di vandalismo;
- f) uso di lettori digitali (MP3, MP4 ecc.) durante le ore di lezione e di laboratorio; disturbo durante le lezioni e mancanza ai doveri di diligenza e puntualità;
- g) uso del cellulare/videofonino in qualunque modalità, all'interno di aule e laboratori ;
- h) pubblicazioni di video e foto sul web;
- i) comportamento scorretto/irriguardoso nei confronti di compagni, docenti e personale dell'Istituto;
- j) uso di linguaggio volgare e/o offensivo che travalica i principi che regolano la vita sociale in generale e dell'Istituto in particolare;
- k) disturbo continuo o impedimento materiale, tali da non consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche o dei viaggi di istruzione;
- l) falsificazione della firma sui documenti scolastici e sul libretto delle giustificazioni o alterazioni di documenti e comunicazioni;
- m) atti di violenza fisica, psicologica o morale nei confronti del personale scolastico o nei confronti di altri alunni;
- n) gravi offese lesive della dignità o della condizione personale, delle convinzioni religiose, etnico-culturali o politiche nei confronti di ogni membro della comunità scolastica;
- o) fumare nei locali scolastici;

- p) comportamenti che ledano la privacy, in particolare con riferimento ai dati considerati “sensibili”, o possano dare origine a denunce penali o a reati;

#### **Art. 25 – SANZIONI**

Per le mancanze disciplinari sono previste:

- a) ammonizioni verbali e sequestro per le mancanze di cui alla lettera f) dell’art. 24 del presente regolamento;
- b) le ammonizioni scritte sul registro di classe per le mancanze di cui alle lettere a), g), i), k) dell’art. 24 del presente regolamento.

Per quanto riguarda la mancanza di cui alle lettere f) e g), l’apparecchio viene ritirato dal docente e consegnato al D.S., il quale lo restituirà solo al genitore.

Si segnala, inoltre, che il codice sulla privacy, per le violazioni più gravi prevede pesanti sanzioni amministrative.

- c) la nota informativa per i genitori per mancanze di cui alla lettera b), c) dell’art. 24 del presente regolamento. In riferimento alla lettera b), per quanto riguarda le assenze di massa o collettive, l’organo collegiale competente può decidere la cancellazione dei viaggi d’istruzione o delle visite guidate. Gli alunni risultanti presenti durante le assenze collettive, non devono comunque essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire della particolare circostanza o di eventuali sanzioni collettive;
- d) la convocazione dei genitori, su iniziativa del docente durante la cui ora si è verificata la mancanza, o a cura del coordinatore di classe adeguatamente informato dal docente interessato, per le mancanze di cui alle lettere d), J), l), m), n) dell’art. 24 del presente regolamento.

Per quanto riguarda la mancanza di cui alla lettera d) l’alunno o gli alunni responsabili dovranno provvedere alla riparazione o al risarcimento pecuniario del danno arrecato. Qualora non sia possibile individuare l’autore o gli autori del danno, le spese saranno addebitate in solido e nell’ordine rispettivamente alla classe, a tutte le classi del piano, agli alunni dell’intera palazzina o dell’intero istituto;

- e) l’allontanamento dall’Istituto scolastico per un periodo commisurato alla gravità dell’infrazione, ma comunque non superiore a quindici giorni per le mancanze di cui alle lettere e), h), m), n), p) dell’art. 24 del presente regolamento;
- f) per le contravvenzioni al divieto di fumo si applicano le disposizioni di Legge.

#### **Art. 26 – ORGANI COMPETENTI**

- a) Il docente è competente per le ammonizioni verbali e le ammonizioni scritte sul registro di classe.
- b) Il Dirigente scolastico è competente per le stesse sanzioni in caso di recidiva.
- c) Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola.

#### **Art. 27 – PROCEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI**

Il procedimento sanzionatorio per le mancanze di cui alle lettere e), h), m), n), p), prende avvio con la segnalazione annotata sul registro di classe dal docente rilevante, specificando il nominativo dello studente e descrivendo in maniera sintetica e puntuale la mancanza commessa.

Il docente informerà tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato, il quale contesterà allo studente la mancanza disciplinare in cui è incorso.

Il Dirigente scolastico o suo delegato convocherà il C.d.C., su proposta del docente o del coordinatore, per le decisioni da assumere in presenza dell'alunno e dei genitori. Lo studente avrà facoltà di portare prove e/o testimoni attendibili a sua difesa.

Il Consiglio di Classe, a tre componenti, udito lo studente e senza nessun altro presente, irrogherà l'eventuale sanzione a maggioranza degli aventi diritto di voto.

Il verbale della seduta verrà trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare, da annotare sul registro di classe e da notificare allo studente e ai suoi genitori, anche se lo studente è maggiorenne.

#### **Art. 28 – IMPUGNAZIONI**

Lo studente che ha subito sanzioni disciplinari irrogate per mancanze particolarmente gravi, può fare ricorso all'Organo di Garanzia interno all'Istituto (di cui al successivo art. 31), come dall'art. 5 dello "statuto delle studentesse e degli studenti" approvato con D.P.R. n. 249/98 e modificato dal D.P.R. 235/2007.

#### **Art. 29 – ORGANO DI GARANZIA**

L'Organo di Garanzia è formato da due studenti, un genitore, 2 docenti ed una unità del personale ATA.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono prese a maggioranza;

I docenti sono designati dal Collegio dei docenti, il personale non docente dall'assemblea del personale ATA, gli studenti ed il genitore dalle rispettive componenti presenti nel Consiglio di Istituto, tra persone anche esterne a detto organismo.

L'Organo di Garanzia, nella prima riunione, convocata dal Dirigente scolastico, elegge il proprio Presidente che designa il segretario verbalizzante.

L'Organo di Garanzia dura in carica quanto il Consiglio di Istituto.

## **TITOLO VIII- REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO**

### **Art. 30 – SCOPO**

- a) Far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche; Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995, art. 51 L. 3 del 16/01/03; Decreto Legislativo 81/2008), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- b) promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative/educative sul tema, eventualmente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) di questo Istituto e favorire il processo di integrazione tra enti e soggetti diversi (Genitori e comunità locale compresi) nella realizzazione delle stesse;
- c) dare visibilità alla politica sul fumo esponendo manifesti e materiale vario di informazione e sensibilizzazione.

### **Art. 31 – LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO**

E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali interni dell'Istituto.

Nei suddetti locali verranno affissi, in posizione ben visibile, appositi cartelli di divieto.

### **Art. 32 – SANZIONI**

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

## **TITOLO IX: REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DI VIAGGI D'ISTRUZIONE, GEMELLAGGI, ATTIVITA' SPORTIVE,**

### **Art. 33 - PREMESSA**

Tutte le attività "fuori aula" del presente titolo sono programmate dai Dipartimenti o da gruppi di lavoro per assi culturali o dai Consigli di classe per integrare ed arricchire l'Offerta Formativa. Per la realizzazione di queste attività, al pari di qualsiasi altro progetto, si ritiene opportuno distinguere una fase progettuale - didattica (programmazione, monitoraggio e valutazione) ed una amministrativo-contabile. Da qui la proposta di un regolamento per definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione dei viaggi di istruzione. Le proposte per viaggi di istruzione in Italia ed all'estero, visite guidate della durata di un giorno, scambi culturali e stage, debbono provenire dai Dipartimenti e dai Consigli di Classe, entro il quindici Novembre. Ogni Consiglio di Classe provvede alla stesura del progetto, seguendo l'iter procedurale del presente regolamento.

### **Art. 34 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' E PROCEDURE**

Nella definizione di viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività:

- a) Viaggi in Italia ed all'estero
- b) Visite didattiche guidate della durata di un giorno
- c) Scambi culturali, gemellaggi e stage

### ***ITER PROCEDURALE PER I VIAGGI D'ISTRUZIONE***

All'inizio dell'anno scolastico i Consigli di Classe debbono provvedere:

- a) all'individuazione degli itinerari e del programma di viaggio compatibili con il percorso formativo;
- b) alla scelta del periodo di effettuazione del viaggio di istruzione;
- c) a verificare la sopportabilità economica da parte delle famiglie, in modo da assicurare la partecipazione di almeno i tre quarti della somma di studenti delle classi interessate, pena la non effettuazione dell'iniziativa.

### **Art. 35 – DESTINATARI E DURATA**

Destinatari della presente attività didattica sono tutti gli allievi regolarmente iscritti.

Gli alunni, minorenni sono obbligati a presentare, entro i termini loro indicati, l'autorizzazione a partecipare al viaggio d'istruzione, firmata dai propri genitori. Entro gli stessi termini, gli alunni maggiorenni dovranno presentare formale richiesta di partecipazione.

Gli studenti devono essere adeguatamente motivati, preparati e responsabilizzati prima dell'effettuazione di ciascuna iniziativa, con specifiche attività da parte dei docenti del Consiglio di Classe.

Gli studenti che per serie motivazioni non partecipano ai viaggi di istruzione sono comunque tenuti a frequentare le lezioni nel medesimo periodo.

### ***DURATA DEI VIAGGI E PERIODO DI EFFETTUAZIONE***

E' fatto divieto effettuare viaggi d'istruzione negli ultimi 30 giorni di lezione, con deroga per le attività sportive.

Il viaggio d'istruzione è differenziato a seconda dell'ordine della classe interessata; avrà una durata non superiore ai 3 giorni per le classi del biennio, ed ogni alunno sarà finanziariamente caricato delle spese del proprio viaggio. Avrà una durata non superiore ai 7 giorni per le classi quarte. Ogni alunno sarà finanziariamente caricato delle spese del proprio viaggio. Il Consiglio d'Istituto, se deliberato, assegnerà un contributo a ciascun partecipante.

I Consigli delle classi terze, potranno decidere se è più opportuno partecipare al viaggio dei bienni, oppure all'eventuale viaggio delle classi quinte.

Le classi del triennio possono partecipare a stage presso enti pubblici e privati, a scambi culturali e progetti comunitari.

La partecipazione delle classi quinte a scambi culturali e progetti comunitari dovrà esaurirsi non oltre il mese di Dicembre.

I viaggi all'estero sono permessi solo alle classi del triennio (terze, quarte e quinte).

#### **Art. 36 - FINANZIAMENTO A CARICO DELL'ISTITUTO E CONTRIBUTI DEGLI ALLIEVI**

Ogni singolo partecipante ai viaggi dovrà effettuare il versamento sul c.c.p. dell'Istituto pari al 30% dell'importo complessivo presunto entro 60 gg. dalla data della prevista partenza, mentre il termine del versamento a saldo, è di 15 giorni prima della partenza

Con delibera del Consiglio di Istituto, ove nulla sia da eccepire sul comportamento, eccezionalmente può essere concesso un contributo, a carico del bilancio dell'Istituto, per coprire, in toto od in parte, le spese di partecipazione, a quegli alunni che dimostrino di essere sotto la soglia dell'I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente) fissata.

#### **Art. 37 - ACCOMPAGNATORI**

Per ogni viaggio all'estero i Docenti accompagnatori devono partecipare secondo i rapporti di un docente ogni 15 alunni. Deve essere assicurata una rotazione dei docenti accompagnatori, tenendo conto delle pregresse partecipazioni di ciascuno. Deve, altresì, essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da evitare che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio nello stesso anno scolastico. Tale limitazione, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso docente, a detrimento dell'attività didattica in aula. Il D.S. individuerà tra gli accompagnatori un docente coordinatore a cui gli altri docenti dovranno riferirsi per l'organizzazione in loco delle diverse iniziative comuni.

Il D.S. può prevedere la partecipazione di personale A.T.A. in qualità di supporto.

Se alle iniziative partecipano alunni portatori di handicap, è obbligatoria la presenza dell'insegnante specializzato in aggiunta ai docenti accompagnatori, se deliberato dal Consiglio di Classe, lo stesso docente potrà accompagnare più di un alunno disabile, altrimenti l'insegnante specializzato rientra nel conto dei normali accompagnatori.

Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituzione scolastica, qualora partecipi al viaggio, è considerato accompagnatore aggiunto.

I docenti accompagnatori sono tenuti ad un'attenta ed assidua vigilanza sugli studenti, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile, integrato dalle norme di cui all'art. 61 della Legge n. 312/80, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della Scuola ai soli casi di dolo o colpa grave.

### **Art. 38 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

Nella scuola dell'autonomia diventa determinante monitorare tutte le attività del POF al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza di ogni progetto. In particolare per i viaggi di istruzione sarà opportuno verificare:

- a) I servizi offerti dall'agenzia su valutazione degli accompagnatori;
- b) Il gradimento dei partecipanti in merito alle finalità ed ai servizi ottenuti.

Al rientro l'insegnante responsabile consegnerà al D.S. la relazione sull'andamento del viaggio.

### **Art. 39 - IMPREVISTI E GARANZIE**

Ogni altra proposta non contemplata dal presente Regolamento deve essere coerente con gli obiettivi del POF ed approvata dal Consiglio d'Istituto.

Per le garanzie contrattuali l'Amministrazione scolastica fa riferimento allo "schema di capitolato d'onori tra le istituzioni scolastiche e le agenzie di viaggi" di cui, alla C.M. prot. n. 645 del 11.04.02

Per quanto non autonomamente qui regolato, valgono le disposizioni delle CC.MM. n. 291/92 e n.623/96.

### **Art. 40 - ATTIVITA' SPORTIVA E DI EDUCAZIONE FISICA**

Durante lo svolgimento delle attività sportive (tornei, campionati studenteschi, ecc.), così come durante l'ora di educazione fisica, gli alunni devono indossare tuta e scarpe da ginnastica. All'alunno che non indossa l'abbigliamento adatto verrà vietato di svolgere la suddetta attività e il docente dell'ora annoterà la mancanza sul registro.

Durante le attività di educazione fisica svolte nell'atrio, deve assolutamente essere evitato qualunque schiamazzo che possa disturbare il regolare svolgimento delle lezioni nelle aule vicine.

Le attività dei gruppi sportivi sono annotate su appositi registri riportanti le firme in entrata ed in uscita degli alunni partecipanti.

### **Art. 41 – NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

**Il presente Regolamento di Istituto è adottato con delibera di approvazione del**

**Consiglio di Istituto numero ... del .....**

## INDICE

<b>TITOLO I</b>	<b>LA COMUNITA' SCOLASTICA</b>	<b>1</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>GLI ORGANI COLLEGIALI</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI</b>	<b>9</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>LA GIORNATA SCOLASTICA</b>	<b>10</b>
<b>TITOLO V</b>	<b>LABORATORI E SUSSIDI AUDIOVISIVI</b>	<b>13</b>
<b>TITOLO VI</b>	<b>ATTIVITA' CULTURALI, APERTURA DELLA SCUOLA VERSO L'ESTERNO</b>	<b>15</b>
<b>TITOLO VII</b>	<b>REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (D.P.R. N. 249/98 e D.P.R. 235/2007)</b>	<b>16</b>
<b>TITOLO VIII</b>	<b>REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO</b>	<b>19</b>
<b>TITOLO IX</b>	<b>REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DI VIAGGI D'ISTRUZIONE, GEMELLAGGI, ATTIVITA' SPORTIVE</b>	<b>20</b>
<b>ALLEGATO 1</b>	<b>D.P.R. 249 DEL 24 GIUGNO 1998</b>	<b>24</b>
<b>ALLEGATO 2</b>	<b>D.P.R. 235 DEL 21 NOVEMBRE 2007</b>	<b>27</b>

# **A l l e g a t o 1**

## **DPR 24 giugno 1998, n. 249**

Regolamento recante lo **Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**

(in GU 29 luglio 1998, n. 175)

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;  
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;  
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;  
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;  
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;  
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;  
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;  
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;  
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;  
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;  
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

### **ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

#### **"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"**

##### **Art. 1 (Vita della comunità scolastica)**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

##### **Art. 2 (Diritti)**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
  - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
  - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

#### Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

#### Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

#### Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

## ALLEGATO 2

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (*GU n. 293 del 18/12/2007*)

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

**E M A N A**

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare e' personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, nè direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione e' costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

#### **Art. 2.**

##### **Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249**

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

#### **Art. 3.**

##### **Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola**

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fioroni, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: Mastella